



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI PAVIA**

in persona del giudice del lavoro dr.ssa Donatella Oneto, ha  
pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. 720 /21 R.G.L. promossa da

Rappresentato e difeso dagli Avvocati Daniele  
Bergonzi, Livio Neri e Alberto Guariso ed elettivamente  
domiciliato presso il loro studio in Milano, viale Regina  
Margherita n.30

Ricorrente

contro

**in**  
**persona del legale rappresentante pro-tempore ,corrente**  
**in**



Rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Battaglioli e con lei elettivamente domiciliata presso lo Studio legale Avoli e Associati in Milano, V.le Gian Galeazzo n. 16.

Resistente

Conclusioni :  
come in atti

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14/07/2021  
adiva il Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue:

era dipendente della convenuta con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato instaurato a decorrere dal 22.04.1991, sede di lavoro presso l'Ospedale di (ivi sito in via ), inquadramento nella categoria DS, mansioni di collaboratore sanitario esperto - infermiere e incarico di posizione organizzativa (cfr. docc. da 3 a 7).

In data 06.01.2021 il ricorrente riceveva dall'amministrazione convenuta, tramite un messaggio e-mail il comunicato doc.7, nel quale si leggeva: "si rende noto che tutti i lavoratori, anche non dipendenti, dell' possono aderire, su base volontaria, alla campagna vaccinale anti SARS-COV-2" (cfr. doc.8).

,coniuge del ricorrente aveva lavorato come infermiera professionale alle dipendenze



dell'amministrazione convenuta presso l'Ospedale di [redacted] fino al 31.03.2020, quando veniva collocata a riposo.

In data 07.01.2021 il ricorrente e sua moglie incontravano casualmente la coordinatrice infermieristica presso l'Ospedale di [redacted] in piazza [redacted] a [redacted] e le chiedevano quando la signora poteva essere vaccinata.

La [redacted] rispondeva che poteva venire la domenica successiva quando la vaccinazione era aperta a tutti e si riservava di farle meglio sapere sentita la sua responsabile.

Il giorno successivo il ricorrente riceveva dall'amministrazione convenuta, tramite il messaggio e-mail inviato dal Direttore UOC Marketing Comunicazione e Servizi, dott. [redacted], che si produceva sub doc.8 la seguente comunicazione: "Gentilissimi, si informa che nelle giornate di sabato 9 gennaio e domenica 10 gennaio è possibile effettuare la vaccinazione covid 19 dalle ore 9:00 alle ore 15:00, presentandosi presso i punti individuati nei presidi aziendali di [redacted] e [redacted]" (cfr. doc.9).

Il 09.01.2021, intorno alle ore 14.00, la sig.ra [redacted] telefonava al ricorrente e gli comunicava che sua moglie avrebbe potuto essere vaccinata il giorno seguente alle ore 9.15 presso il punto vaccinale allestito nel reparto di urologia dell'Ospedale di [redacted]

In detta occasione, presso il punto vaccinale allestito nel reparto di urologia dell'Ospedale di [redacted], erano presenti, quali dipendenti dell'amministrazione convenuta addette al servizio vaccinale, la dott.ssa [redacted], che si occupava della registrazione e dell'anamnesi delle persone che



intendevano vaccinarsi, la dott.ssa \_\_\_\_\_, che provvedeva alla somministrazione dei vaccini, e la dott.ssa \_\_\_\_\_, che si occupava della registrazione delle persone già vaccinate e della consegna alle stesse del certificato di vaccinazione e della convocazione per la ricezione della seconda dose di vaccino.

Giunto con sua moglie alle 9.00 presso il citato punto vaccinale, il ricorrente notava subito la presenza di decine di persone ammassate sull'uscio della stanza in cui venivano eseguite le vaccinazioni, senza alcun distanziamento né alcun ordine di ingresso e senza che vi fosse alcun dipendente dell' \_\_\_\_\_ a coordinare il flusso di accesso

Così, sentitosi in dovere di intervenire in aiuto al personale addetto al servizio vaccinale, a tutela delle persone presenti e dell'amministrazione convenuta, il ricorrente si offriva di "dare una mano a gestire l'afflusso di persone".

Le dott.sse \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ subito accettavano la proposta del ricorrente, ringraziandolo per la disponibilità.

La dott.ssa \_\_\_\_\_ consegnava quindi al ricorrente una lista comprendente i nominativi delle circa 70 persone che avrebbero dovuto essere vaccinate quella mattina, fra le quali figurava la moglie del ricorrente.

Il ricorrente quindi distanziava le persone in attesa del vaccino creando un percorso per accedere alla stanza presso cui veniva eseguito il vaccino mediante predisposizione di un nastro bianco/rosso e applicazione a terra di adesivi indicanti la distanza da mantenere fra le persone, regolava quindi il flusso di accesso all'unità di urologia chiamando in modo



scaglionato le persone inserite nella lista a lui consegnata dalla dott.ssa [redacted] secondo l'ordine ivi indicato.

La moglie del ricorrente dapprima si recava dalla dott.ssa [redacted], che la registrava e le poneva i quesiti anamnestici, poi dalla dott.ssa [redacted], che le somministrava il vaccino, infine dalla dott.ssa [redacted], che le consegnava il certificato di vaccinazione e la convocazione per la ricezione della seconda dose di vaccino (doc.10).

Nel corso di tali operazioni, nessuno sollevava dubbi sulla possibilità per la moglie del ricorrente di ricevere il vaccino, né contestazioni in relazione alla sua presenza.

Una volta terminate le predette operazioni, la moglie del ricorrente ritornava a casa, mentre il ricorrente rimaneva presso l'Ospedale di [redacted] per proseguire l'attività di supporto al servizio vaccinale sopra indicata.

Una volta esaurita l'attività da svolgere, il ricorrente timbrava il proprio badge in uscita dall'Ospedale di [redacted], ritenendo necessario dare atto della propria presenza sul luogo di lavoro.

Resosi conto di non aver timbrato in entrata (poiché all'ingresso in ospedale il ricorrente non immaginava che vi sarebbe stata la necessità di offrire la propria collaborazione al servizio vaccinale), il dott. [redacted] formulava tramite il portale aziendale la richiesta di riconoscimento del suo ingresso sul luogo di lavoro alle ore 9.00.

Per rispondere alla oggettiva necessità di regolare il flusso di accessi al punto vaccinale, in ausilio al personale addetto al servizio vaccinale e a tutela dei vaccinandati e dell'amministrazione convenuta, il ricorrente si recava presso il reparto di urologia dell'Ospedale di [redacted] anche in



ciascuno dei cinque giorni successivi ivi dedicandosi, in alternanza con la sig.ra (dipendente della convenuta con ruolo di caposala del reparto di urologia), ad accogliere i vaccinandosi al loro arrivo in struttura, a distanziarli, a scaglionarne l'ingresso al punto vaccinale mediante chiamata nominativa e a rispondere a loro eventuali quesiti di tipo logistico (su tempi di attesa, luoghi in cui recarsi, azioni da compiere prima e dopo la somministrazione del vaccino e soggetti a cui rivolgersi a tal fine).

Il ricorrente e la sig.ra erano gli unici dipendenti dell'amministrazione convenuta ad accogliere e gestire il flusso di vaccinandosi presso l'Ospedale di nei giorni dall'11.01.2021 al 15.01.2021.

Con lettera del 26.01.2021 (doc.18) l'amministrazione convenuta, tramite il proprio UPD, avviava nei suoi confronti un procedimento disciplinare contestandogli quanto segue:

“aver tentato di far riconoscere la propria presenza volontaria, presso l'ambulatorio vaccinale di , in data 10 gennaio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 14.53, quale orario di lavoro, a fronte del fatto che detta presenza volontaria, registrata in giornata di domenica e, dunque, in Sua giornata di riposo, non era stata previamente concordata con la Dirigente delle Professioni Sanitarie, né con la Dirigente del Servizio Vaccinale, risultando, dunque, questo accesso volontario non funzionale all'attività di istituto. (A comprova vi è il fatto che la S.V. non aveva timbrato l'ingresso alle ore 9.00, con successivo tentativo di far riconoscere a/ proprio Dirigente la mancata timbratura in ingresso. Pertanto, non può non sorgere legittimo dubbio in ordine alla vera motivazione che aveva condotto la S.V., in data 10 gennaio



2021, all'ambulatorio vaccinale di \_\_\_\_\_, ove sarebbe, poi, risultata presente la Sig.ra \_\_\_\_\_), non aver impedito, nella mattina del 10 gennaio 2021, che la Sig.ra \_\_\_\_\_, legata alla S.V. da vincolo coniugale, si sottoponesse, dopo aver fatto la coda di prammatica, a vaccinazione anti-Covid 19 presso l'ambulatorio vaccinale di \_\_\_\_\_, non potendo non essere a Lei noto, trattandosi di Infermiere con titolarità di incarico di posizione organizzativa, altresì tenuto, per ragioni di ufficio, ad avere conoscenza di tutte le comunicazioni aziendali, il fatto che la campagna vaccinale in argomento si fosse avviata con destinazione ai Lavoratori, anche non dipendenti, di \_\_\_\_\_, essendo del tutto evidente come non possa, in alcun modo, essere considerato Lavoratore di \_\_\_\_\_ un Infermiere collocato a riposo dal 1 aprile 2020, così come, effettivamente, risulta essere stata collocata a riposo la Sig.ra \_\_\_\_\_, legata alla S.V., come sopra detto, da vincolo coniugale, aver contribuito, stante il divieto di somministrazione di vaccini anti-Covid 19 a coloro che non fossero espressamente compresi nelle categorie di persone alle quali detti vaccini erano stati destinati, a provocare grave danno di immagine sia a chi avesse avuto diritto al vaccino poiché rientrante nelle categorie di cui sopra, sia all' \_\_\_\_\_ di Sua appartenenza, (danno altresì provocato anche dalla Sig.ra \_\_\_\_\_), in considerazione della rilevanza, del tutto negativa, che l'evento in questione ha sollevato attraverso i media - stampa, nazionale e locale, televisione -, aver garantito, presso il Servizio Vaccinale di \_\_\_\_\_, ininterrotta presenza, in data 11 e 12 gennaio 2021, dalle ore 9.00 circa alla ore 17.00 circa, senza aver concordato tale



presenza con la Dirigente delle Professioni Sanitarie - Sua Responsabile di servizio né con la Dirigente del Servizio Vaccinale, dando atto che la Sua Responsabile di servizio ha dichiarato che tale Sua ininterrotta presenza presso il citato Servizio non risultava funzionale alle esigenze prioritarie connesse ai Suoi obblighi di istituto” (cfr. doc.18).

Nonostante le sue giustificazioni Con lettera dell'11.03.2021 l'U.P.D. comminava al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi due (cfr. doc.26).

La sanzione era ingiusta e comunque sproporzionata ai fatti stante la buona fede del ricorrente, il quale aveva visto leso il suo diritto di difesa in quanto giudicato colpevole prima ancora del procedimento disciplinare a causa dell'atteggiamento di mala fede informati, e l'oggettiva utilità dell'ausilio prestato durante le giornate di vaccinazione

Il dovere di selezionare i vaccinandati e di impedire la vaccinazione di soggetti non legittimati a ricevere il vaccino ricadeva sui dipendenti dell'amministrazione convenuta addetti al servizio vaccinale e non sul ricorrente, che non faceva parte dell'equipe assegnata dall' a tale servizio e forniva alla stessa solo un aiuto di tipo logistico.

Chiedeva pertanto ,previe le declaratorie del caso ,annullarsi la sanzione disciplinare con le conseguenze in ricorso indicate.

Si costituiva la parte convenuta contestando gli assunti avversari e sostenendo la correttezza del proprio operato stante la gravità dei fatti disciplinarmente sanzionati.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.



Interrogato liberamente il ricorrente ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ,nel corso dell'istruttoria venivano escussi i testi , Segretario Generale della , responsabile del servizio vaccinale ,compreso il centro vaccinale Covid di , ,infermiera dipendente di , ,coniuge del ricorrente, , Coordinatore infermieristico presso ,Distretto di , coordinatrice infermieristica presso Endoscopia Digestiva, sedi di .

Indi , inutilmente richiesto dal Giudice il foglio di registrazione di , in occasione della somministrazione del vaccino in data 10.01.2021,la causa veniva discussa e decisa con la lettura del dispositivo telematicamente depositato all'udienza del 21/03/2024

## MOTIVI

### DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

addebita al dott. di “.. non aver impedito, nella mattina del 10 gennaio 2021, che la Sig.ra , legata alla S.V. da vincolo coniugale, si sottoponesse, dopo aver fatto la coda di prammatica, a vaccinazione anti-Covid 19 presso l'ambulatorio vaccinale di ...” (cfr. lettera di contestazione in atti).

Trattasi di c.d. illecito omissivo improprio consistente nel non aver impedito un evento che si aveva l'obbligo giuridico di impedire e che presuppone per legge o per



contratto una posizione di garanzia di protezione o controllo ,entrambe pacificamente insussistenti in capo al lavoratore cui non era stato attribuito alcuno specifico incarico per la programmata vaccinazione dei lavoratori di in data 9 e 10 gennaio 2021.

Sotto questo profilo l'illecito risulta pertanto insussistente oltre ad essere assorbito dalla posizione di garanzia gravante su onde evitare errori ed abusi come causa di indebite vaccinazioni nel corso delle programmate giornate ,posizione di garanzia che poteva essere realizzata almeno con una lista dei lavoratori dipendenti e interinali aventi diritto ,risultata insussistente ad espressa richiesta di chiarimenti da parte del Giudice.

L'addebito può quindi essere esaminato soltanto sotto il profilo del dovere di lealtà del dipendente e della eventuale violazione di norme etico-comportamentali rilevanti in sede disciplinare.

La buona fede del dott. e di conseguenza la sussistenza della scriminante putativa sono però comprovate alla luce della deposizione testimoniale resa da

il quale dopo che era emerso attraverso i media l'episodio della indebita vaccinazione di

,aveva cercato di capire cosa era successo ed aveva interpellato telefonicamente la dottoressa

,che (come dalla stessa confermato in sede processuale) aveva avuto un incarico di coordinamento in occasione della vaccinazione dei dipendenti.

Il teste ha dichiarato : "...La dott.ssa ha confermato che era stata lei a dire alla moglie del dott. , dopo averla incontrata in piazza a



, di venire pure la domenica perché era aperto a tutti... La dott.ssa al telefono mi ha detto che era stata lei a dire alla moglie del dott. di venire a vaccinarsi la domenica, salva la verifica con il suo responsabile. ADR. La dott.ssa era la coordinatrice infermieristica della moglie del dott. , quando lavorava nell'Ospedale. ADR. La dott.ssa mi ha detto al telefono che sapeva che la moglie del ricorrente era pensionata. Era una conversazione tra persone che si conoscevano. Anche la dott.ssa era iscritta a ...”

La dott.ssa nel corso del suo esame testimoniale ha confermato la telefonata con dichiarando di non ricordarne il contenuto ed ha negato di sapere che era pensionata.

Il contrasto fra le deposizioni di e va risolto nel senso di ritenere maggiormente attendibile la prima stante la terzietà del teste mentre la dott.ssa oltre ad essere dipendente di ha subito per la vicenda un procedimento disciplinare conclusosi con l'archiviazione.

Da ogni punto di vista l'addebito esaminato risulta pertanto insussistente.

Al dott. viene altresì contestato di “..aver tentato di far riconoscere la propria presenza volontaria, presso l'ambulatorio vaccinale di , in data 10 gennaio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 14.53, quale orario di lavoro, a fronte del fatto che detta presenza volontaria, registrata in giornata di domenica e, dunque, in Sua giornata di riposo, non era stata previamente concordata con la Dirigente delle Professioni Sanitarie, né con la Dirigente del Servizio



Vaccinale, risultando, dunque, questo accesso volontario non funzionale all'attività di istituto. (A comprova vi è il fatto che la S.V. non aveva timbrato l'ingresso alle ore 9.00, con successivo tentativo di far riconoscere a/ proprio Dirigente la mancata timbratura in ingresso...nonché di ..". aver garantito, presso il Servizio Vaccinale di \_\_\_\_\_, ininterrotta presenza, in data 11 e 12 gennaio 2021, dalle ore 9.00 circa alla ore 17.00 circa, senza aver concordato tale presenza con la Dirigente delle Professioni Sanitarie - Sua Responsabile di servizio né con la Dirigente del Servizio Vaccinale, dando atto che la Sua Responsabile di servizio ha dichiarato che tale Sua ininterrotta presenza presso il citato Servizio non risultava funzionale alle esigenze prioritarie connesse ai Suoi obblighi di istituto" (cfr. doc.18).

Non risulta che il dott. \_\_\_\_\_ abbia avanzato rivendicazioni salariali circa l'attività prestata a titolo volontario nell'interesse di \_\_\_\_\_ per distanziare le persone che si sottoponevano a vaccinazione nella giornata di domenica 10 gennaio 2021 e nelle giornate seguenti sino al 15 gennaio 2021 e la segnalazione della sua presenza nella struttura tramite il portale appare comunque doverosa.

Come riconosciuto dalla dott. \_\_\_\_\_, responsabile del ricorrente, tale attività (doc. 15 parte attrice ) appariva "non negabile in virtù di collaborazione ai servizi territoriali", ha avuto carattere oggettivamente utile nella situazione emergenziale; ciò risulta dalle concordi dichiarazioni delle dottoresse \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ presenti con diversi incarichi al momento delle vaccinazioni ,e non ha comportato disfunzioni nell'attività ordinaria del ricorrente.

Gli addebiti esaminati sono pertanto insussistenti.



Il ricorrente non è responsabile dell'interpretazione che i media hanno dato dell'accaduto e pertanto anche l'addebito relativo al danno di immagine risulta insussistente.

La sanzione disciplinare ,relativa a fatti insussistenti o irrilevanti risulta pertanto illegittima e deve essere annullata con le conseguenze di cui ala dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore di parte ricorrente con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

GG 60 per la motivazione.

## **P.Q.M.**

Il Tribunale di Pavia in qualità di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,contrariis rejectis, visto l' Art.429 cpc,

## **ANNULLA**

L'impugnata sanzione disciplinare irrogata a

## **CONDANNA**

La parte resistente a corrispondere al ricorrente la retribuzione non corrisposta in seguito all'applicazione della sanzione



## **CONDANNA**

La parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida nella misura di Euro 118,50 per spese, Euro 3000,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

## **FISSA**

In gg. 60 il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

Pavia, 21/03/2024

## **Il Giudice**

Dott.ssa Donatella Oneto

